



CITTA' DI TORINO

PROP 16804 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 221 IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DI PANNI E BIANCHERIA ALL'ESTERNO DELLE ABITAZIONI E RELATIVE SANZIONI.

Il Consigliere Giuseppe Catizone

Premesso che:

- * Il decoro urbano costituisce un bene comune fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per l'immagine della Città di Torino, come richiamato nelle finalità generali del Regolamento di Polizia urbana n. 221.
- * La convivenza civile si basa sul rispetto reciproco degli spazi pubblici e sulla cura dell'ambiente urbano.
- * L'attuale formulazione dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana demanda al Sindaco la facoltà di vietare l'esposizione di panni con ordinanze specifiche per determinate vie o zone.
- * Si ritiene opportuno, per garantire un approccio più uniforme e rafforzare la tutela del decoro su tutto il territorio cittadino, introdurre una norma di carattere più generale, specificando altresì il regime sanzionatorio in coerenza con l'articolo 6 del presente Regolamento.
- * Tale modifica contribuirebbe a prevenire situazioni di degrado visivo e a promuovere un aspetto più ordinato e curato della città, in linea con le aspettative dei residenti e dei visitatori.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La modifica del comma 2 dell'art. 8 ("Altre attività vietate") - del Regolamento di Polizia Urbana (Regolamento n. 221):

Testo attuale:

"Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone della Citta' il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata."

Testo modificato:

"2. È vietato stendere ed esporre panni, biancheria o indumenti di qualsiasi tipo al di fuori delle finestre, sui balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via, nonché su fronti di edifici, recinzioni o altre strutture visibili dallo spazio pubblico, qualora ciò pregiudichi il decoro urbano e la pubblica decenza fatta eccezione per gli stenditori collocati nelle corti interne e nei cortili, purché non direttamente e permanentemente visibili dalla pubblica via e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

3. Sono consentite forme di stesura che non risultino visibili dalla pubblica via o che utilizzino stenditori a scomparsa o soluzioni architettoniche integrate che ne mitighino l'impatto visivo, previa valutazione del rispetto del decoro da parte degli uffici competenti in caso di dubbio.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare specifiche aree o periodi dell'anno in cui consentire deroghe temporanee al divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, per particolari esigenze o tradizioni locali, garantendo comunque la tutela del decoro urbano.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2) 3) e 4) del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata dei panni o indumenti esposti in difformità."

(Mantenere e rinumerare i commi successivi dell'attuale art. 8).

09/07/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giuseppe Catizone